

TI_GERICHTE 52.2000.129 vom 16. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.129

FR: TI_GERICHTE 52.2000.129 du 16 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.129 del 16 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

consid. 2). L'esame di merito è pertanto circoscritto all'impugnativa inoltrata da _____ contro la decisione 10 febbraio 2000 con cui il municipio ha dichiarato non valida la domanda di referendum promossa contro lo stanziamento di un credito di fr. 150'000.-- per l'acquisto e la posa di 10 nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani e riciclabili e la costruzione dell'area necessaria. 3. 3.1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale adottate in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lettere a, d, e, g, h, i LOC (via l'art. 42 cpv. 2 LOC) o, se previsto, di leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale (art. 75 cpv. 1 LOC). Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero (art. 75 cpv. 2 LOC). La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto (art. 75 cpv. 3 LOC). Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione (art. 75 cpv. 4 LOC). Riconosciutane la regolarità e ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare entro non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo comunale della sua decisione (art. 74 cpv. 5 LOC). Giusta l'art. 79 LOC alla raccolta, al deposito ed al controllo delle firme concernenti una domanda di referendum sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP). 3.2. L'art. 75 LOC non precisa che cosa si intenda con regolarità e ricevibilità (sino al 31 dicembre 1999 la legge parlava, a quest'ultimo riguardo, di proponibilità) di una domanda di referendum. Quest'ultima deve tuttavia essere considerata regolare quando soddisfa i presupposti formali per la sua riuscita. Sono tali (1) l'inoltro, per iscritto, al municipio entro il termine di un mese dalla pubblicazione all'albo comunale della deliberazione del consiglio comunale, (2) la limitazione del suo testo alla sola risoluzione per la quale viene chiesto il referendum; (3) la sottoscrizione (valida) di almeno 1/5 dei cittadini. Una domanda di referendum deve invece essere considerata ricevibile (precedentemente: proponibile) quando concerne una deliberazione del consiglio comunale che la legge sottopone a referendum. 4. Il municipio ha dichiarato la domanda di referendum promossa da _____ "non valida" poiché tutte le sottoscrizioni apposte sulle liste difettavano della firma autografa, esatta dall'art. 120 cpv. 1 LEDP, applicabile attraverso il rinvio di cui agli art. 79 LOC e 143 lett. d LEDP. Il Consiglio di Stato ha condiviso l'opinione del municipio. 5. 5.1. A livello cantonale, l'apposizione della firma da parte del cittadino che intende appoggiare una domanda di referendum è retta dall'art. 143

lett. d LEDP, in vigore definitivamente dal 2 giugno 1999, e relativo rinvio all'art. 120 della medesima legge, che regola lo stesso oggetto per quanto concerne l'iniziativa popolare. Giusta il primo capoverso di quest'ultima disposizione l'avevole diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità sulla lista ed apporvi anche la firma. Con generalità si intende il cognome, il nome e l'anno di nascita (art. 40 cpv. 1 RLEDP). In precedenza l'apposizione della firma a sostegno di una domanda di referendum era retta dall'art. 24 lett. c e relativo rinvio all'art. 5 dell'ora abrogata legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954 (LIRR), che esigeva (solamente) la sottoscrizione in forma autografa mediante l'indicazione di nome, cognome e paternità (od eventualmente lo stato di moglie rispettivamente vedova; inoltre il messaggio del Consiglio di Stato accompagnante il disegno della LEDP, del 26 maggio 1998, pag. 25 e relativi rinvii).

5.2. A livello comunale, l'apposizione della firma da parte del cittadino che intende appoggiare una domanda di referendum è stata regolamentata per la prima volta tramite la modifica 7 ottobre 1998 dell'art. 79 LOC, che ha avuto luogo contestualmente all'adozione della LEDP e che ha dichiarato applicabili per analogia le norme di quest'ultima. Tale regolamentazione ritorna applicabile alla domanda di referendum in esame, dal momento che la relativa raccolta di firme ha avuto luogo integralmente dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 79 LOC e della LEDP, che ha avuto luogo il 2 giugno 1999. Prima di tale data, in assenza di pertinente, espressa regolamentazione, la validità di una firma presupponeva la semplice apposizione autografa di nome e cognome leggibili e completi; l'indicazione delle altre generalità, tali la paternità o l'anno di nascita, poteva essere esatta solo in casi particolari, come ad esempio di omonimia (cfr. Ratti, *il Comune*, vol. I, pag. 575 segg.). Secondo il Ratti anche la semplice sottoscrizione con il solo cognome poteva essere ritenuta valida, purché il municipio potesse stabilire con sicurezza l'identità del cittadino che l'aveva apposta. Ritornava quindi pienamente applicabile, anche nell'ambito comunale, il principio generale secondo cui una firma poteva - e doveva - essere considerata valida quando permetteva l'individuazione certa dell'identità del sottoscrittore (cfr. STA 24.10.99 in re C., consid. 4.2.; E. Grisel, *Initiative et référendum populaires*, 2.a edizione, Berna 1997, n. 849 e relativo rinvio a DTF 103 Ia 280 segg. consid. 2, RDAT 1978 n. 4, consid. a, con rinvii; Ratti, *op. cit.*, *ibidem*).

5.3. Nel concreto caso le 16 liste delle firme inoltrate al municipio, sulle quali erano state apposte complessivamente 111 sottoscrizioni, presentavano quattro colonne. La prima era già completata con il numero progressivo da 1 a 10. Le altre tre erano invece disposte, nell'ordine, per l'indicazione di cognome, nome, paternità o moglie di. In assenza di un'apposita colonna, nessuno tra i cittadini che hanno appoggiato la domanda di referendum ha pertanto completato la sottoscrizione con la firma autografa esatta dall'art. 120 cpv. 1 LEDP, applicabile attraverso il rinvio di cui agli art. 79 LOC e 143 lett. d LEDP. Il municipio ne ha dedotto l'invalidità di tutte le sottoscrizioni e, pertanto, l'irregolarità della domanda di referendum. Il ricorrente afferma invece che l'apposizione di loro pugno delle generalità (cognome, nome, paternità rispettivamente moglie di) da parte dei sostenitori della stessa è sufficiente per la loro individuazione e, di conseguenza, basta per ammettere la validità delle sottoscrizioni. Egli ritiene, di conseguenza, che il requisito della firma autografa, ulteriormente preteso dal municipio per ammettere la validità delle sottoscrizioni, costituisca un formalismo eccessivo, lesivo dei diritti politici del cittadino.

5.4. Intanto è necessario rilevare che la domanda di referendum promossa dall'insorgente soffre di un vizio che sta a monte della contestazione dallo stesso sollevata e che egli avrebbe potuto agevolmente prevenire. Difatti, giusta l'art. 143 lett. d LEDP, applicabile sempre attraverso

il rinvio di cui all'art. 79 LOC, le liste delle firme devono riprodurre, tra l'altro, il testo dell'art. 120 LEDP. Ora, le liste inoltrate a sostegno della domanda di referendum in rassegna non contenevano tale norma. Questo vizio, di cui portano l'intera responsabilità i promotori della domanda di referendum, comporta l'annullamento (stralcio) delle firme apposte su siffatte liste (art. 122 cpv. 2 lett. c LEDP, attraverso il rinvio di cui agli art. 79 LOC, 143 e 144 cpv. 1 e 2 LEDP). La riproduzione sulle liste del testo dell'art. 120 LEDP avrebbe invece spiegato un importante effetto di pubblicità circa le modalità di sottoscrizione, rendendo debitamente attenti i cittadini che intendevano appoggiare la domanda di referendum sulla imprescindibile necessità di apporre anche la loro firma, oltre che indicare le loro generalità. La sottoscrizione incompleta delle liste inoltrate a sostegno della domanda di referendum in esame dipende difatti, fondamentalmente, dal vizio appena illustrato. E' pertanto quantomeno dubbio che il ricorrente possa essere ammesso a dolersi della decisione con cui il municipio ha stralciato tutte le sottoscrizioni, in quanto mancanti della firma autografa, quando tale mancanza è stata provocata proprio dal suo stesso operato in veste di promotore della domanda di referendum, tramite la messa in circolazione di liste difettanti dei necessari requisiti legali. L'obiezione ricorsuale, secondo cui l'apposizione di loro pugno delle generalità (cognome, nome, paternità rispettivamente moglie di) da parte dei sostenitori di una domanda di referendum è sufficiente per la loro individuazione e, di conseguenza, basta per ammettere la validità delle sottoscrizioni, ancorché non priva di pertinenza, non può ad ogni buon conto essere ascoltata. Da un lato il Tribunale constata che l'art. 122 cpv. 2 LEDP, che regola l'attestazione della validità delle firme all'appoggio di una domanda di referendum promosso a livello comunale attraverso il rinvio di cui agli art. 79 LOC e 144 cpv. 1 e 2 LEDP, prevede il loro stralcio in precise ipotesi: a) firme plurime, eccetto una; b) firme di cittadini non identificabili; c) firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 118; d) firme di non aventi diritto di voto; e) firme consegnate tardivamente. Non contempla invece espressamente lo stralcio delle sottoscrizioni mancanti della firma autografa. A dispetto di quanto potrebbe lasciar supporre l'ipotesi di cui alla lettera b) si può e si deve tuttavia ritenere che con il termine di "firma" la menzionata disposizione sottenda una sottoscrizione completa ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LEDP e, pertanto, inclusiva della firma autografa (cfr. nello stesso senso l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; inoltre l'art. 41 cpv. 1 lett. g RLEDP). Quest'ultima, spesso illeggibile, assume difatti, di principio, un ruolo marginale nell'ambito dell'individuazione del sottoscrittore, che è invece resa possibile - come lo era precedentemente - attraverso l'indicazione delle generalità. L'esigenza della firma autografa è, per contro, stata introdotta dal legislatore federale, che ha ispirato - su questo punto - quello cantonale (cfr. il messaggio citato 26 maggio 1998 citato, pag. 25 in fine), per combattere gli episodi di sottoscrizione di iniziative popolari e referendum tramite l'indicazione delle generalità di terze persone: il requisito ulteriore della firma di proprio pugno avrebbe difatti finalmente richiamato l'attenzione sull'illegalità di tale agire, poiché "è chiaro per tutti che la falsificazione di firme è perseguita penalmente" (cfr. messaggio del Consiglio federale del 1 settembre 1993, FF 1993 III pag. 309 segg., 354, relativamente alla modifica dell'art. 61 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; inoltre, pag. 321 segg., cifra 128.34). Ammettendo pertanto la tesi ricorsuale - e rinunciando cioè alla necessità di apporre la firma autografa una volta che il sottoscrittore di una domanda di referendum ha potuto essere individuato tramite l'indicazione delle sue generalità - si vanificherebbero gli obiettivi perseguiti tramite tale esigenza che, com'è appena stato spiegato, non consistono nell'identificazione del firmatario ma nella prevenzione di abusi.

6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio viene posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali sono altresì condannati a rifondere al comune di _____), assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 75, 79, 208, 209, 213 LOC, 120, 122, 143, 144 LEDP, 3, 18, 28, 31, 46, PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, che sono altresì condannati a versare al comune di _____ un identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.